

**AVVISO
n.6103**

01 Aprile 2016

MOT - DomesticMOT

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : REPUBBLICA ITALIANA
dell'Avviso

Oggetto : INTEGRAZIONE AVVISO N. 5984 DEL 31
MARZO 2016 RELATIVO AL BTP ITALIA
11 APRILE 2024

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Ad integrazione dell'Avviso di Borsa n. 5984 del 31 marzo 2016 relativo all'ammissione alle negoziazioni ed avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all'emissione del **"BTP Italia indicizzato all'inflazione italiana (Indice FOI), a 8 anni, 11 aprile 2016 – 11 aprile 2024"** si comunica il tasso di interesse annuo lordo reale minimo garantito e si allega il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

Interesse annuo lordo reale minimo garantito: 0,40%

Allegato:

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE II

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

VISTO il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

VISTA la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

VISTI, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

VISTO il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come modificato con delibera dell’Assemblea di Borsa Italiana del 22 luglio 2015 e approvato dalla Consob con delibera n. 19319 del 26 agosto 2015;

VISTO il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l’introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell’articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;

CONSIDERATO che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 31 marzo 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 69.282 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

RITENUTO opportuno disporre un’emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all’inflazione italiana, con godimento 11 aprile 2016 e scadenza 11 aprile 2024, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all’andamento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito “FOI ex tabacchi”) pubblicato dall’ISTAT, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.A.;

CONSIDERATA l’opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all’offerta dei citati buoni alla Banca IMI S.p.A. e alla UniCredit S.p.A., nonché alla Banca Akros S.p.A. e alla Banca Sella Holding S.p.A., con il compito di coadiuvare la predette banche nelle operazioni medesime;

CONSIDERATO che l’offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all’ “Information Memorandum” del 1° aprile 2016;

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice "FOI senza tabacchi" (di seguito: "BTP Italia"), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo minimo:	1.000 milioni di euro
decorrenza:	11 aprile 2016
scadenza:	11 aprile 2024
interessi:	indicizzati all'andamento dell'indice "FOI ex tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralità posticipate l'11 aprile e l'11 ottobre di ogni anno di durata del prestito
importi della rivalutazione del capitale:	calcolati sulla base dell'andamento dell'indice "FOI ex tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralità posticipate l'11 aprile e l'11 ottobre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre
tasso cedolare reale annuo:	da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 7 aprile 2016 con il decreto di cui in seguito, e comunque in misura non inferiore allo 0,40%
prezzo di emissione:	100%
taglio unitario:	1.000 euro
regolamento:	11 aprile 2016

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" allegati al decreto medesimo (Allegato A).

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze procederà all'offerta dei "BTP Italia" in conformità e secondo le modalità descritte nell' "Information Memorandum" del 1° aprile 2016, citato nelle premesse.

Il periodo di collocamento sarà suddiviso in due separate fasi, una nei giorni 4, 5 e 6 aprile 2016 salvo chiusura anticipata (la “Prima Fase”) e l’altra il 7 aprile 2016 (la “Seconda Fase”), alle quali saranno ammessi a partecipare due distinti e complementari gruppi di soggetti. In particolare, nella Prima Fase le categorie di investitori ammessi a partecipare sono persone fisiche comunque classificate e altri soggetti al dettaglio (con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto), oltre a intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase per conto di soggetti ammessi a questa stessa Prima Fase, come individuati alla sezione “DISTRIBUZIONE E MERCATO SECONDARIO” del citato “Information Memorandum” del 1° aprile 2016, mentre alla Seconda Fase potranno partecipare tutti e solo i soggetti non ammessi alla Prima Fase di distribuzione, come individuati alla medesima sezione dello stesso “Information Memorandum”.

L’emissione verrà perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale sarà determinato il quantitativo dei titoli emessi e verrà fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla base dell’andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.

A coloro che abbiano acquistato “BTP Italia” durante la Prima Fase del periodo di collocamento, essendo in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla medesima Fase, e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data di scadenza sarà corrisposto un “premio di fedeltà” pari allo 0,40% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli.

Art.2

Il periodo di collocamento relativo alla Prima Fase avrà inizio alle ore 9,00 del 4 aprile 2016 e terminerà alle ore 17,30 del 6 aprile 2016, salvo chiusura anticipata che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del secondo giorno di collocamento (5 aprile 2016).

Dell’eventuale chiusura anticipata al secondo giorno di collocamento verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Borsa Italiana, entro le ore 13,00 del medesimo giorno 5 aprile 2016. Nel terzo giorno di collocamento (6 aprile 2016), la chiusura anticipata potrà avvenire, a discrezione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non prima delle ore 14,00 e previa analoga comunicazione al termine del secondo giorno di collocamento (5 aprile 2016).

Il periodo di collocamento relativo alla Seconda Fase avrà inizio alle ore 9,00 del 7 aprile 2016 e terminerà alle ore 11,00 del medesimo giorno.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all’articolo 1.

E’ affidata alla Banca IMI S.p.A. e alla UniCredit S.p.A. la gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; è altresì affidato alla Banca Akros S.p.A. e alla Banca Sella Holding S.p.A. il compito di coadiuvare le predette banche nelle attività previste dall’ “Information Memorandum”. Con i medesimi istituti è concluso un “Accordo di sottoscrizione” in data 1° aprile 2016, al fine di regolare l’attività connessa all’emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Banca IMI S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Akros S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il collocamento dell’emissione, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

- 0,04% suddiviso in parti uguali fra la Banca IMI S.p.A. e la UniCredit S.p.A.
- 0,01% suddiviso in parti uguali fra la Banca Akros S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A.

Tale commissione verrà corrisposta per il tramite della Banca IMI S.p.A. e della UniCredit S.p.A., in conformità a quanto stabilito dall' "Accordo di sottoscrizione".

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla Prima Fase della distribuzione dei BTP Italia viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti in questa fase. Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo Unico della Finanza (TUF), in conformità con le disposizioni del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2015 citato nelle premesse (il "Decreto Trasparenza").

Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase, per conto di soggetti ammessi a partecipare a questa Prima Fase, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore, e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella Prima Fase piuttosto che nella Seconda Fase, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal "Decreto Trasparenza"; citato nelle premesse, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; le disposizioni di cui al medesimo decreto ministeriale si applicano all'emissione di cui al presente decreto.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 2 maggio 2016.

Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili.

Terminata la Seconda Fase del periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite divengono ordini di acquisto e, qualora il loro ammontare complessivo risulti superiore all'importo che l'Emittente intende offrire al termine della Seconda Fase, tali ordini di acquisto verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto con arrotondamento per difetto al taglio unitario di mille euro, in conformità e secondo le modalità descritte nell' "Information Memorandum" del 1° aprile 2016, citato nelle premesse.

Il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. citato nelle premesse.

Ai fini dell'emissione e della conseguente quotazione sul MOT, ai “BTP Italia” verrà assegnato un codice ISIN regolare all'inizio del periodo di collocamento, che sarà l'unico utilizzato per i titoli collocati nella Seconda Fase del periodo di collocamento. Inoltre, al fine di consentire il riconoscimento del “premio di fedeltà” di cui all'articolo 1 ai partecipanti ammessi alla Prima Fase, ai BTP Italia collocati nella Prima Fase verrà attribuito un codice ISIN speciale. Tale codice ISIN speciale verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.A. Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati e solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN speciale verrà corrisposto, a scadenza, il “premio di fedeltà”.

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei soggetti che detengono i titoli con codice ISIN speciale sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3

L'importo minimo acquistabile durante il collocamento dei “BTP Italia” di cui al presente decreto è di mille euro nominali durante la Prima Fase di collocamento e di centomila euro nominali durante la Seconda Fase di collocamento; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n.213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto e tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'articolo 4 del decreto ministeriale n.143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal “Coefficiente di Indicizzazione” (“CI”), calcolato sulla base dell'Indice “FOI senza tabacchi”, elaborato e pubblicato mensilmente dall' ISTAT.

Il CI è calcolato mediante la seguente formula:

$$CI_{d,m} = \frac{\text{numero indice}_{d,m}}{\text{numero indice}_{\overline{d,m}}}$$

dove il numero indice_{d,m} indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il numero indice _{$\overline{d,m}$} è il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.

L'importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo, è calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo di cui all'art. 1, diviso due, per il taglio unitario (mille euro). Il risultato viene quindi moltiplicato per il Coefficiente di Indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Cedola} = \frac{\text{Tasso Cedolare Reale Annuo}}{2} * \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max [CI, 1]}$$

La rivalutazione del capitale nominale maturata da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolata moltiplicando il taglio unitario del prestito per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Rivalutazione Capitale} = \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max [CI - 1, 0]}$$

Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Nel caso in cui il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto "del pavimento" o "floor"). Di conseguenza, il Coefficiente di Indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di Indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$\text{Numero Indice}_{d,m} = \text{NIfoi}_{m-3} + \frac{d - 1}{gg} * (\text{NIfoi}_{m-2} - \text{NIfoi}_{m-3})$$

dove:

Numero Indice d,m indica il numero indice del giorno d del mese m;

$NIfoi_{m-3}$ è l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

$NIfoi_{m-2}$ è l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m.

Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli Indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Qualora l'indice “FOI senza tabacchi” dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice “FOI senza tabacchi” per il mese “m” non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

$$NIS_m = NIfoi_{m-1} * \left(\frac{NIfoi_{m-1}}{NIfoi_{m-13}} \right)^{1/12}$$

Il Numero Indice Sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice “FOI senza tabacchi”, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un Indice (cosiddetto “Indice Successivo”) che succeda all'Indice “FOI senza tabacchi” con riferimento ai “BTP Italia”. Ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell’ “Indice Successivo” rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'articolo 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il “Coefficiente di Indicizzazione” relativo al giorno di regolamento dello scambio, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo “reale” di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il “Coefficiente di Indicizzazione” relativo al giorno di regolamento dello scambio stesso, diminuito di un'unità, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Art. 5

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai "BTP Italia" emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 6

Ciascun ordine di acquisto non deve essere inferiore a 1.000 euro di capitale nominale nel corso della Prima Fase del periodo di collocamento e ciascuna proposta di acquisto non può essere inferiore a 100.000 euro nominali nel corso della Seconda Fase; eventuali ordini o proposte di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Art. 7

Il giorno 11 aprile 2016 la Banca d'Italia riceverà, da Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A., l'importo corrispondente ai titoli rispettivamente collocati nelle due fasi.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 11 aprile 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, nonché l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'articolo 2, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'articolo 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i "pagamenti da regolare", alla data del 2 maggio 2016.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2016.

Art. 8

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 9

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale, relativi all'anno finanziario 2016, faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno in corso ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2024, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del “premio di fedeltà”, di cui all'articolo 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2024 e corrispondente al capitolo 2224 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

p. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
firmatario1